

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4478 del 24/09/2020
Oggetto	FE20A0002 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE ED ANTINCENDIO IN LOCALITA' MONTALBANO NEL COMUNE DI FERRARA (FE) - RICHIEDENTI: ORTOBERGAMO SRL E SOCIETA' AGRICOLA SAN FRANCESCO DI TIRABOSCHI JESSICA & C. S.A.S.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4612 del 24/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventiquattro SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FE20A0002
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO
INDUSTRIALE ED ANTINCENDIO IN LOCALITA' MONTALBANO NEL
COMUNE DI FERRARA (FE)
RICHIEDENTI: ORTOBERGAMO SRL E SOCIETA' AGRICOLA SAN
FRANCESCO DI TIRABOSCHI JESSICA & C. S.A.S.

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/1995, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2019-102 del 7/10/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di

rilascio di concessione di acqua pubblica;

- la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti”;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 1225/2001, DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche”, che ha apportato modifiche ed integrazioni alla “Direttiva Derivazioni” adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

PREMESSO CHE:

- in data 28/02/2020 è pervenuta a questo Servizio di ARPAE, che l'ha acquisita al prot. n. PG/2020/32371 in pari data, la domanda di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso industriale ed antincendio in località Montalbano, nel Comune di Ferrara (FE), a nome della Ditta Ortobergamo srl (C.F./P.IVA 03621900160) con sede legale in Via Borgo Palazzo n. 207 nel Comune di Bergamo (BG);
- la domanda di concessione in oggetto fa riferimento ad un pozzo esistente per il cui utilizzo era stata presentata domanda di concessione preferenziale ad uso industriale in data 30/06/2006 all'allora competente Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa a nome della Ditta Battaglio S.p.A. (pratica FE06A0032);
- nell'anno 2013, in pendenza del procedimento di rilascio di concessione, l'immobile nel quale si colloca il pozzo in oggetto è stato venduto dalla Battaglio S.p.A. alla Ditta Tiraboschi R.E. srl (C.F. 03250790163);
- con Determinazione n. DET-AMB-2019-5611 del 29/11/2019 dell'Unità Progetto Demanio Idrico di ARPAE è stata disposta l'archiviazione del procedimento per l'utilizzo di acqua pubblica ad uso industriale della Ditta Battaglio S.p.A. (pratica FE06A0032);
- con Determinazione n. DET-AMB-2019-5608 del 5/12/2019 dell'Unità Progetto Demanio Idrico di ARPAE è stata adottata la rateizzazione delle somme pregresse per l'utilizzo del pozzo in esame da parte della Ditta Tiraboschi R.E. srl;
- la domanda di concessione in esame è stata presentata dalla Ditta Ortobergamo srl che ha in gestione, insieme alla Società Agricola San Francesco di Tiraboschi Jessica & C. s.a.s., l'impianto frigorifero di proprietà della Tiraboschi R.E. srl;

- con istanza acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2020/92759 del 29/06/2020 la Società Agricola San Francesco di Tiraboschi Jessica & C. s.a.s. (C.F. 90000920380, P.IVA 02466560162) con sede legale in Via Bologna 1032, Loc. Montalbano, nel Comune di Ferrara (FE) ha richiesto il subentro in contitolarità nella domanda di concessione presentata dalla Ditta Ortobergamo srl;
- con dichiarazione di data 4/09/2020 acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2020/129446 del 9/09/2020, sottoscritta da entrambe le ditte richiedenti, la Ditta Ortobergamo srl ha assunto il ruolo di mandataria della Società Agricola San Francesco di Tiraboschi Jessica & C. s.a.s. per ogni adempimento connesso alla presente concessione;

VERIFICATO che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ai sensi dell'art. 31 del Regolamento in parola;

DATO ATTO CHE:

- è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese istruttorie, per un importo di 195,00 €;
- con nota prot. n. PG/2020/52958 del 9/04/2020 sono stati richiesti alla Provincia di Ferrara e ad ATERSIR i pareri di competenza previsti dall'art. 12 del RR 41/2001;
- con successiva nota prot. n. PG/2020/77922 del 29/05/2020 è stato richiesto ulteriore parere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara in riferimento all'utilizzo del pozzo per l'alimentazione dell'impianto antincendio;
- la Provincia di Ferrara ha espresso parere favorevole in merito alla derivazione in esame con nota acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2020/72282 del 18/05/2020;
- ATERSIR ha rilasciato parere favorevole con nota acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2020/65014 del 4/05/2020;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara ha espresso il parere di competenza con nota acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2020/84294 del 11/06/2020, dal quale risulta che il pozzo in esame è idoneo dal punto di vista tecnico-idraulico per l'alimentazione dell'impianto antincendio cui è destinato;
- ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il parere dell'Autorità di Bacino previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33 è sostituito dall'applicazione della Direttiva Derivazioni da parte del soggetto competente sulle istruttorie delle domande di concessione, salvo nei casi in cui l'applicazione della Direttiva evidenzia che sussistono potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico o idrogeologico a scala di bacino;
- il Servizio scrivente ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati sono illustrati nel seguito del presente atto;
- con nota prot. n. PG/2020/77937 del 29/05/2020 questo Servizio ha richiesto alla Ditta Ortobergamo srl, ai sensi dell'art. 15 del RR 41/2001, documentazione integrativa necessaria alla conclusione dell'iter istruttorio della domanda di concessione in esame;
- la documentazione in parola è stata fornita dal richiedente ed acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2020/92759 del 29/06/2020;

- con avviso pubblicato sul BURERT n. 188 del 10/06/2020 è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto presentata dalla Ditta Ortobergamo srl e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;

RILEVATO sulla base della documentazione presentata che:

- il pozzo oggetto della domanda di concessione è ubicato in Via Bologna 1032, località Montalbano, nel Comune di Ferrara (FE), ove è presente un magazzino per la conservazione frigorifera di prodotti ortofrutticoli, su terreni di proprietà della Ditta Tiraboschi R.E. srl censiti nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 297 Mappale 67 ed identificato dalle seguenti coordinate UTM* (RER) X=703831 Y=959192;
- il legale rappresentate della Ditta Tiraboschi R.E. srl ha fornito il proprio assenso all'utilizzo del pozzo da parte delle ditte richiedenti (Ortobergamo srl e Società Agricola San Francesco di Tiraboschi Jessica & C. s.a.s.) che operano presso lo stabilimento di sua proprietà;
- le principali caratteristiche costruttive del pozzo sono di seguito elencate:
 - anno di realizzazione 1988
 - profondità 90 m
 - diametro 150 mm
 - profondità filtri 80 – 90 m
 - tipo pompa elettropompa sommersa
 - potenza pompa 5,5 kW
 - portata di esercizio 6,6 l/s
 - testa pozzo all'interno di pozzetto interrato in cls con coperchio carrabile in ferro
- il pozzo è dotato di contatore e di foro di ispezione per misure piezometriche;
- la pompa installata alla profondità di 22 m dal p.c. è di marca Palma, tipo 140 U/7;
- il pozzo alimenta l'impianto di raffreddamento a torre di condensazione di un magazzino frigorifero costituito da 13 celle frigorifere per lo stoccaggio di prodotti ortofrutticoli;
- l'acqua emunta viene convogliata alla vasca di accumulo della torre evaporativa della capacità di 50 mc, che funge anche da riserva idrica dell'impianto antincendio, e da qui messa in circolo nell'impianto di raffreddamento; il sistema prevede il ricircolo delle acque, i cui consumi sono dovuti ai fenomeni di evaporazione nel processo di raffreddamento; la percentuale di acqua riciclata viene stimata in circa il 40% del volume prelevato da pozzo;
- i fabbisogni idrici del magazzino sono influenzati da numerosi fattori tra cui: tipologia e quantità dei prodotti stoccati, condizioni meteorologiche esterne, frequenza delle operazioni di transito nelle celle per carico e scarico;
- il fabbisogno idrico massimo annuo viene stimato, in via cautelativa, in 12.000 mc, valore che tiene conto dei possibili aumenti di produzione e delle variazioni climatiche (anni particolarmente caldi); la quota parte destinata all'uso antincendio è quantificata in 24 mc/anno;

- il periodo di maggiore richiesta idrica è compreso tra inizio settembre a fine febbraio, mentre nei restanti 6 mesi è previsto un regime di attività basso o nullo, con un utilizzo giornaliero medio di circa 2 ore/giorno;
- in assenza di dati stratigrafici ricavati in fase di perforazione del pozzo, la stratigrafia dell'area è stata ricavata dai dati di letteratura ed in particolare dalle sezioni geologiche della Banca Dati del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna;
- dai dati in questione risulta che nella verticale dell'area di progetto sono presenti sedimenti prevalentemente fini (argille e limi) fino alla profondità di 70-80 m dal p.c., seguiti verso il basso da depositi sabbiosi attribuibili al Complesso acquifero A2-I, secondo lo schema delle unità idrostratigrafiche individuate nello studio “Risorse idriche sotterranee della Provincia di Ferrara” (2007), mentre il sovrastante acquifero A1 risulta assente nell'area di studio;
- l'acquifero A2-I sfruttato dal pozzo è un acquifero confinato con acqua in pressione che nell'area di studio non presenta condizioni di criticità dal punto di vista quantitativo, come risulta dai dati della rete di monitoraggio regionale delle acque sotterranee che mostrano trend piezometrici in risalita negli ultimi decenni;
- i risultati della prova di portata realizzata nel 2006, che ha evidenziato una stabilizzazione del cono di emungimento alla massima portata prevista dal progetto (6,6 l/s), testimoniano l'idoneità del sistema acquifero-pozzo nel sostenere i prelievi idrici richiesti senza produrre effetti negativi;

VERIFICATO ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po:

- che l'acquifero interessato dai prelievi del pozzo in progetto è inquadrabile nel corpo idrico “Transizione Pianura Appenninica-Padana - confinato superiore” (codice 0620ER-DQ2-TPAPCS) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po ed è attualmente classificato in stato quantitativo “buono”;
- che l'impatto della derivazione, secondo i criteri definiti dalla Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di Bacino del Po, sono da ritenersi “lievi” (portate inferiori a 25 l/s) e che la “criticità tendenziale” del corpo idrico ricavata dai dati di subsidenza, soggiacenza e trend piezometrico dell'area di progetto risulta essere “bassa”;
- che pertanto la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la sopracitata Direttiva Derivazioni, in funzione degli specifici caratteri idrogeologici dell'area e dell'entità del prelievo richiesto, ricade nei casi di “attrazione”;
- che quindi l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

ACCERTATO CHE:

- il pozzo in esame non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- il pozzo non ricade in aree naturali protette né all'interno di siti della Rete Natura 2000 di cui al DPR 357/97 e s.m.i.;

- la derivazione richiesta non ricade nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d'uso della risorsa idrica richieste rientrano tra le tipologie previste alla lettera c) (uso industriale) ed alla lettera f) (uso igienico e assimilati/antincendio) dell'art. 152, comma 1, della L.R. n. 3/1999, i cui importi base sono definiti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;
- con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di data 4/09/2020, acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2020/129446 del 9/09/2020, le ditte richiedenti hanno dichiarato che il pozzo non è stato utilizzato nel corso dell'anno 2020, in attesa del rilascio della concessione di derivazione;
- il canone dovuto per il 2020 è pertanto relativo al solo periodo di validità della presente concessione;
- il richiedente è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, per un importo pari ad una annualità del canone;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita, che non sussistano motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione, nel rispetto delle condizioni e nei limiti indicati nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante delle Ditta concessionaria in data 21/09/2020 (assunta agli atti con prot. n. PG/2020/135939 del 22/09/2020);

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2020/135939 del 22/09/2020;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta Ortobergamo srl (C.F./P.IVA 03621900160) con sede legale in Via Borgo Palazzo n. 207 nel Comune di Bergamo (BG), in qualità di mandataria anche della Società Agricola San Francesco di Tiraboschi Jessica & C. s.a.s. (C.F. 90000920380, P.IVA 02466560162) con sede legale in Via Bologna 1032, Loc. Montalbano, nel Comune di Ferrara (FE), in solido, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale ed antincendio in Via Bologna n. 1032, località Montalbano, nel Comune di Ferrara (FE), precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata tramite il pozzo ubicato sui terreni distinti catastalmente al Foglio 297 Mappale 67 del Catasto Fabbricati del Comune di Ferrara ed identificato dalle seguenti coordinate UTM* (RER) X=703831 Y=959192;
- c) di stabilire che la portata massima derivabile è pari a 6,6 l/s per un volume annuo complessivamente prelevabile di 12.000 mc;

- d) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che il concessionario dovrà provvedere a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato strumenti per la misurazione dei volumi d'acqua estratta (contatore);
- e) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12, entro 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- f) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- g) di precisare che la concessione si intende rilasciata ai soggetti indicati al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza allo scrivente Servizio ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- h) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2029 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001 o al verificarsi di eventi che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del RR 41/2001;
- i) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi né sostituisce altre autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di tutela delle risorse idriche;
- j) di stabilire che il canone di concessione per l'intero anno 2020 è pari ad **€ 2284,49**, di cui 2119,60 € per l'uso industriale e 164,89 € per l'uso antincendio, e che quindi la somma dovuta per il periodo di validità della presente concessione (settembre-dicembre) è pari a 761,50 €, somma che è stata versata mediante bonifico bancario in data valuta 17/09/2020 sul conto corrente postale con IBAN IT 42 C 07601 02400 001018766582 intestato a Regione Emilia Romagna – Demanio Idrico Ferrara;
- k) di dare atto che il concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna la somma dovuta a titolo di deposito cauzionale per un importo di **€ 2284,49**, somma che è stata versata in data valuta 17/09/2020 mediante bonifico bancario su conto corrente postale con IBAN IT 18 C 07601 02400 000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale"; tale somma potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento dei concessionari a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- l) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- m) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2021 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, provvedere a calcolare e versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione effettuando tutti i versamenti in questione sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna – Demanio Idrico Ferrara" tramite bollettino postale o tramite bonifico con

IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione;

- n) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- o) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- p) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- q) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE
Dott.ssa Marina Mengoli
firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale ed antincendio in località Montalbano, nel Comune di Ferrara (FE) richiesta dalla Ditta Ortobergamo srl (C.F./P.IVA 03621900160) con sede legale in Via Borgo Palazzo n. 207 nel Comune di Bergamo (BG) in qualità di mandataria anche della Società Agricola San Francesco di Tiraboschi Jessica & C. s.a.s. (C.F. 90000920380, P.IVA 02466560162) con sede legale in Via Bologna 1032, Loc. Montalbano, nel Comune di Ferrara (FE), Procedimento cod. n. FE20A0002.

ART. 1 – UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Il pozzo è ubicato in Via Bologna n. 1032, località Montalbano, nel Comune di Ferrara (FE) ed è collocato catastalmente nel Foglio 297 Mappale 67 del Catasto Fabbricati comunale ed identificato dalle seguenti coordinate UTM* (RER) X=703831 Y=959192

Le caratteristiche tecniche del pozzo e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono le seguenti:

- anno di realizzazione 1988
- profondità 90 m
- diametro 150 mm
- profondità filtri 80 – 90 m
- tipo pompa elettropompa sommersa
- potenza pompa 5,5 kW
- portata di esercizio 6,6 l/s
- testa pozzo all'interno di pozzetto interrato in cls con coperchio carrabile in ferro

Il pozzo è dotato di contatore e di foro di ispezione per misure piezometriche. La pompa, installata alla profondità di 22 m dal p.c., è di marca Palma, tipo 140 U/7.

ART. 2 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo del pozzo sopra descritto, con una **portata massima di 6,6 l/s** e per un **volume complessivo concesso di 12.000 metri cubi annui**.

Il volume totale di cui sopra, viene concesso ad uso industriale per un quantitativo di 11.976 mc/anno e ad uso antincendio nella misura di 24 mc/anno.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è assentita fino al 31/12/2029, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo, nel rispetto dell'obbligo di pagamento del canone e degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di diverse comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il concessionario dovrà provvedere annualmente al calcolo dell'importo da versare prendendo a riferimento il canone dovuto per l'intera annualità precedente ed applicando l'adeguamento in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno.

I versamenti andranno effettuati sul c/c postale n. 1018766582 intestato a “Regione Emilia-Romagna – Demanio Idrico Ferrara” tramite bollettino postale o tramite bonifico bancario (IBAN IT 42 C 07601 02400 001018766582) indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 6 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione in regolare stato di funzionamento dello strumenti per la misurazione dei volumi d'acqua estratta (contatore). Il contatore dovrà essere reso accessibile per il controllo e la lettura in caso di sopralluogo.

I dati dei quantitativi prelevati nell'anno dal pozzo dovranno essere comunicati, assieme alle letture del contatore al 31/12, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE in fase di aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti ai concessionari eventuali monitoraggi di carattere idrogeologico e/o chimico-fisico e potranno essere stabiliti ulteriori vincoli ai prelievi concessi.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo - ivi compresa la sostituzione o la modifica delle pompe - o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), con le seguenti informazioni:

- titolari della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE20A0002**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura dei concessionari provvedere alla manutenzione od alla sostituzione del cartello, qualora necessaria.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. I titolari della concessione sono responsabili in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire il buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 7 – CHIUSURA DEL POZZO E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Alla scadenza della concessione, qualora il concessionario non intenda continuare ad esercitare la derivazione, e comunque nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il

concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla chiusura del pozzo, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio.

La chiusura del pozzo dovrà essere tale da impedire possibili fenomeni di inquinamento delle falde e garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

ART. 8 – REVOCA/DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il concessionario è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.